

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Massimo PERIN

Presidente aggiunto

Riccardo PATUMI

Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio di responsabilità iscritto

al n. **46324** del registro di segreteria nei confronti di:**- FERRARA Gianfranco**, nato a Tramonti (Sa) il 4 ottobre 1956, c.f.

FRRGFR65R04L323H, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scavone;

- SIVIERO Massimo, nato a Forlì il 12.7.1972, c.f. SVRMSM72L12D704F,

rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Bartolotti e Gabriele Bordoni;

Visto l'atto di citazione;

Viste le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti ai sensi dell'art. 130

del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26

agosto 2016, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 20 dicembre

2024;

Visti tutti gli altri atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 tenuta con l'assistenza del

segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi, il Sostituto Procuratore Regionale Salvatore Antonio Sardella, l'avvocato Nicola Scavone per Gianfranco Ferrara e l'avvocato Umberto Bartolotti per Massimo Siviero.

MOTIVAZIONE

1. Con atto di citazione depositato in data 18 luglio 2024, la Procura contabile regionale ha citato in giudizio i convenuti sopra indicati, funzionari della Direzione territoriale del lavoro di Ravenna, condannati dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1804/2023 oggetto di un ricorso in Cassazione non ancora definito, per plurime condotte di natura corruttiva, nonché per rivelazione di segreti d'ufficio.

Per le condotte di cui sopra la Procura regionale aveva chiesto la condanna dei convenuti a risarcire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5.553,70 euro a carico del sig. Ferrara e 3.430,08 euro a carico del sig. Siviero, senza il vincolo della solidarietà, per retribuzioni indebitamente percepite in ragione dell'afferмата violazione del nesso sinallagmatico per i mesi di ottobre e novembre 2015, a fronte di prestazioni lavorative disutili, e di 30.000,00 euro, con il vincolo della solidarietà passiva, per il danno da disservizio in senso stretto cagionato all'Amministrazione di appartenenza per il dispendio delle ulteriori risorse e dei mezzi apprestati dall'amministrazione pubblica per effetto dell'illecito perseguimento, da parte dei dipendenti in argomento, di fini diversi da quelli istituzionali tipici.

2. Entrambi i convenuti con le memorie di costituzione, tramite i propri difensori, hanno formulato in via principale istanze di definizione del procedimento con rito abbreviato, a tal fine offrendo in pagamento le somme oggetto di pretesa attorea, per l'intero in riferimento alle retribuzioni

indebitamente percepite e quindi a integrale rifusione di tale posta di danno, nonché di 8.000,00 euro, da corrispondere in solido tra loro, per il danno da disservizio.

A supporto delle richieste formulate in via principale hanno evidenziato che la Procura contabile regionale aveva espresso parere favorevole alla definizione del giudizio con il rito abbreviato, tuttavia subordinando detto parere al risarcimento integrale del danno per retribuzioni indebitamente percepite da effettuare in un momento antecedente rispetto alla data della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza di rito abbreviato. Parte Attrice ha ritenuto che, rispetto al contestato danno da disservizio, non operasse invece la condizione preclusiva di cui all'art. 130, comma 4, codice della giustizia contabile.

3. Ad esito della **camera di consiglio del 22 gennaio 2025**, questa Sezione, con decreto n. 4/2025, verificato l'avvenuto risarcimento integrale del danno per retribuzioni indebitamente percepite in ragione dell'avvenuto pagamento di 5.553,70 euro da parte del sig. Ferrara e di 3.430,08 euro da parte del sig. Siviero in favore dell'Amministrazione danneggiata documentato in atti, ha accolto la richiesta di rito abbreviato e ha determinato la somma ulteriormente dovuta dai convenuti per poter definire il giudizio in 8.000,00 euro complessivi a titolo di danno da disservizio, assegnando il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto stesso, per il versamento in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Dalla documentazione versata in atti risulta che i signori Gianfranco Ferrara e Massimo Siviero hanno effettuato due versamenti per un totale di 8.000,00 euro in esecuzione di quanto stabilito da questa Sezione con il decreto n.

4/2025, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel corso della **camera di consiglio del 25 giugno 2025** tutte le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto.

6. Per quanto sopra esposto, questo Collegio dispone, in conformità alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, la definizione del giudizio n. 46324 ai sensi dell'art.130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l'**estinzione**.

7. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, **dichiara estinto il giudizio** n. 46324 proposto dalla Procura regionale nei confronti dei signori Gianfranco Ferrara e Massimo Siviero.

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 148,17 (centoquarantotto/17).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 23 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)